

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari**  
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)  
**Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**STRUTTURA PROPONENTE**

*UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI*

Oggetto: Rinnovo, di durata triennale, della convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione per la gestione dei crediti vantati dall'azienda.

Estensore: Dott. Zelli Filippo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Falcetti Alessandra

Data 24/10/2023

Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra

Il Dirigente: Dott. Falcetti Alessandra

Data 24/10/2023

Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data

Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/10/2023

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data

**IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA  
UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI**

PREMESSO che:

- il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni , dalla Legge 30 dicembre 2021 n.234, prevede, all’art.1, commi 1 e 3, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte – ad esclusione della società Equitalia Giustizia SpA – e che, dalla medesima data, l’esercizio delle funzioni della riscossione di cui all’art.3, comma 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n.248, attribuito ex lege all’Agenzia delle Entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, strumentale dell’Agenzia delle Entrate e sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle Entrate – che ne monitora costantemente l’attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità – il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte;
- l’art.1, comma 3, del D.L. n.193 del 2016 dispone che l’Agenzia assume la qualifica di “Agente della riscossione” con poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;

RICHIAMATI:

- il DCA n. U00081 del 25/06/2020 di “Adozione del Programma Operativo 2019/2021 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii”;
- la L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera r) che prevede “i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali”;
- la L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lettera p) che pone per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero la cui condizione è stata codificata come codice bianco, per gli assistiti non esenti il pagamento di una quota fissa pari ad € 25,00 (comunque non dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore ad anni 14);
- il DCA Lazio n. U000437 28/10/2013 punto 3.4 - successivamente aggiornato con DCA n. U00110 del 11/04/2017 il quale dispone “[...] L’utente che dopo aver prenotato la prestazione specialistica o diagnostico strumentale compresa nel Nomenclatore Tariffario Regionale, indipendentemente dal tempo di attesa previsto, non si presenti all’appuntamento non preannunciando la rinuncia o l’impossibilità a fruire la prestazione almeno 48 ore, escludendo la domenica i giorni festivi, prima della data prenotata, è tenuto, anche se esente dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, al versamento di un importo pari alla compartecipazione stessa. La sanzione non si applica in presenza di gravi e documentati motivi (e.g., esibizione certificato di malattia)” [...].
- il D.Lgs. n. 46/1999 e, specificamente:
  - l’art. 17 che prevede che si effettui mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Oggetto: Rinnovo, di durata triennale, della convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione per la gestione dei crediti vantati dall'azienda.

- l'art. 21 che statuisce per tali entrate aventi causa in rapporti di diritto privato l'iscrizione a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva;

CONSIDERATO che l'Azienda, con deliberazione n.606/DG del 03/07/2015, disponeva la stipula di una convenzione con Equitalia Sud S.p.a. successivamente rinnovata con deliberazione n.126/DG del 10/02/2020, per la gestione del servizio di riscossione mediante ruolo con attività pre-coattiva;

RICHIAMATA la deliberazione n.64/DG del 28/01/2020 di approvazione da parte dell'Azienda del Regolamento aziendale in materia di recupero crediti, rettificato con deliberazione n. 113/DG del 07/02/2020, allo scopo di disciplinare la procedura di gestione dei crediti a vario titolo vantati dall'Azienda, nonché le azioni da porre in essere nel caso di mancato pagamento degli stessi nei termini di legge, ai sensi degli artt. 2934 c.c. e ss.;

ATTESO che i crediti rispetto ai quali l'Azienda attiverà le procedure di recupero sono quelli derivanti da visite, esami diagnostici e di laboratorio i cui referti non sono stati ritirati nel termine di 30 giorni, prestazioni sanitarie erogate in regime di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, prestazioni, prenotate e non disdette, specialistiche o diagnostico-strumentali erogate dal SSN e ogni altro credito certo, liquido ed esigibile, previa individuazione delle strutture competenti e fatto salvo quanto già previsto da specifici regolamenti aziendali vigenti per particolari tipologie di credito;

RILEVATO che l'art. 6 del predetto Regolamento prevede che *“La procedura di recupero del credito è demandata dall'Azienda – giusta stipula di specifica convenzione – all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvederà alla gestione del servizio di riscossione mediante ruolo, comprensivo dell'attività pre-coattiva”*;

VISTA la deliberazione n. 529 del 26/05/2022 con cui l'ASL Rieti disponeva la stipula, con l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, una convenzione, di durata annuale, per la gestione dell'attività di riscossione dei crediti vantati dall'Azienda;

RICHIAMATA la nota prot. n. 15809 del 01/03/2023 con la quale la ASL Rieti, vista la pregnante esigenza del recupero dei crediti aziendali, richiedeva il rinnovo triennale della convenzione stessa;

RICHIAMATA la nota prot. 68460 del 10/10/2023 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione manifestava la propria volontà di procedere al rinnovo triennale della convenzione tramite l'invio dell'atto sottoscritto dal proprio rappresentante legale;

VISTO lo schema rinnovato della convenzione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; (all. 1)

PRECISATO che la convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal giorno in cui l'Agenzia viene a conoscenza dell'accettazione dell'Asl Rieti mediante ricezione via pec della convenzione controfirmata dal Legale Rappresentante;

DATO ATTO che:

- le strutture aziendali individuate dall'art. 4 del suddetto Regolamento provvederanno, per quanto di competenza e mediante accesso informatico, alla implementazione del software in uso presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al quale accederanno previa attribuzione di specifiche credenziali di accesso, per la trasmissione dei dati necessari all'attivazione della procedura recuperatoria, secondo modalità concordate come da atto convenzionale formalizzato;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a svolgere attività relative alla riscossione spontanea prima dell'eventuale formazione del ruolo sulla base delle informazioni fornite

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Rinnovo, di durata triennale, della convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione per la gestione dei crediti vantati dall'azienda.

dall'Azienda ed a riversare alla stessa le somme riscosse avvalendosi delle procedure sottoindicate:

- Sistema Informativo per la Fiscalità Locale (SIFL);
- Gestione Integrata Avvisi (GIA);

l'Azienda si impegna a corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i compensi di cui all'allegato n. 3 della convenzione;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **PROPONE**

1. DI RINNOVARE, per i motivi espressi in premessa, la convenzione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la gestione dell'attività di riscossione dei crediti vantati dall'Azienda;
2. DI APPROVARE la convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRECISARE che la convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal giorno in cui l'Agenzia viene a conoscenza dell'accettazione dell'Asl Rieti mediante ricezione via pec della convenzione controfirmata dal Legale Rappresentante;
4. DI DARE ATTO che:
  - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a svolgere attività relative alla riscossione spontanea prima dell'eventuale formazione del ruolo sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda ed a riversare alla stessa le somme riscosse avvalendosi delle procedure sottoindicate:
    - Sistema Informativo per la Fiscalità Locale (SIFL);
    - Gestione Integrata Avvisi (GIA);
  - le strutture aziendali individuate dall'art. 4 del suddetto Regolamento provvederanno, per quanto di competenza e mediante accesso informatico, alla implementazione del software in uso presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al quale accederanno previa attribuzione di specifiche credenziali di accesso, per la trasmissione dei dati necessari all'attivazione della procedura recuperatoria, secondo modalità concordate come da atto convenzionale formalizzato;
  - l'Azienda si impegna a corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i compensi di cui all'allegato n. 3 della convenzione;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Rinnovo, di durata triennale, della convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione per la gestione dei crediti vantati dall'azienda.

1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari